

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Rev.	Data	Descrizione Modifica
0	26.03.2008	Prima emissione deliberazione n. 06 del C.d.A.
1	17.09.2014	Deliberazione n. 09 del 17.09.2014

I N D I C E

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Sede delle adunanze
- Art. 3 – Convocazioni del Consiglio
- Art. 4 – Determinazione dell'O.d.G.
- Art. 5 – Deposito atti
- Art. 6 – Pareri di regolarità tecnica e/o contabile sulle proposte di deliberazioni
- Art. 7 – Decadenza e dimissioni volontarie dei Consiglieri
- Art. 8 – Poteri e prerogative del Presidente
- Art. 9 – Presenza alla seduta del Segretario verbalizzante
- Art. 10 – Apertura dell'adunanza
- Art. 11 – Verifica del numero legale
- Art. 12 – Ordine di trattazione degli argomenti
- Art. 13 – Rinvio di argomenti iscritti all'O.d.G.
- Art. 14 – Disciplina degli interventi – votazione degli argomenti
- Art. 15 – Questioni pregiudiziali o sospensive, proposte di modifiche
- Art. 16 – Richiesta di parola per fatto personale
- Art. 17 – Riassunto delle discussioni e delle dichiarazioni nei processi verbali
- Art. 18 – Approvazione e rettifica dei processi verbali
- Art. 19 – Istituzione di Commissioni Consultive
- Art. 20 – Norme applicabili
- Art. 21 – Entrata in vigore

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio di Amministrazione della Azienda di Servizi alla Persona “S. Domenico” di Pescia (di seguito denominata A.S.P.) in applicazione dell’art. 5 dello Statuto dell’A.S.P.

Le norme in esso contenute hanno carattere regolamentare interno e devono ritenersi integrative delle disposizioni dettate, in proposito, dalle vigenti disposizioni normative (L.R. Toscana n° 43/2004) e statutarie (in particolare artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 dello Statuto dell’A.S.P.).

Art. 2

Sede delle adunanze

Le adunanze si tengono, di norma, presso la sede legale dell’A.S.P..

È facoltà del Presidente, per particolari e motivate esigenze, stabilire che l’adunanza si tenga in sedi diverse da quelle indicate al precedente comma 1.

Art. 3

Convocazione del Consiglio

Il Consiglio è normalmente convocato in adunanza ordinaria.

Il Consiglio è convocato in via straordinaria ogni qual volta lo richieda un urgente bisogno sia per iniziativa del Presidente sia richiesta scritta di almeno un Consigliere.

La convocazione del Consiglio è disposta dal Presidente tramite avviso scritto di convocazione inviato individualmente ad ogni Consigliere tramite lettera raccomandata o per posta elettronica certificata.

L’avviso di convocazione deve contenere:

- il giorno, l’ ora ed il luogo di convocazione;
- l’elenco degli oggetti da trattare (O.d.G.);
- la firma autografa del Presidente o di chi ne fa le veci (art. 15 dello Statuto).

L’avviso di convocazione delle adunanze ordinarie è consegnato a ciascun Consigliere almeno tre giorni prima di quello stabilito dell’adunanza e almeno 24 ore prima dell’adunanza nelle convocazioni d’urgenza.

Art. 4

Determinazione dell’O.d.G.

L’elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza vincola e circoscrive l’attività del Consiglio in sede dell’adunanza medesima, in quanto fissa preventivamente gli oggetti da discutere e da deliberare. Nessuna proposta o questione estranea all’O.d.G. può essere discussa o deliberata dal Consiglio.

Detto elenco è predisposto dal Presidente in modo sintetico e sommario e formulato in maniera chiara.

Ciascun Consigliere ha facoltà di proporre al Presidente argomenti e comunicazioni da iscrivere all’O.d.G.

La richiesta, formalizzata per iscritto al Presidente, può essere presentata anche mediante fax o posta elettronica e deve essere registrata al protocollo dell'A.S.P.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Presidente iscrive gli argomenti proposti all'O.d.G. della seduta immediatamente successiva, in caso contrario ne dà motivata comunicazione ai Consiglieri proponenti entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Il Presidente è comunque tenuto ad iscrivere all'O.d.G. gli argomenti proposti nel caso in cui la richiesta, motivata e documentata, sia stata formalmente presentata da almeno tre Consiglieri.

Art. 5

Deposito atti

Dalla data d'invio dell'O.d.G., i documenti e gli atti relativi agli argomenti ivi indicati sono depositati presso la Segreteria Generale, ove rimangono sino al giorno della seduta e possono essere consultati in qualsiasi momento, durante l'orario di ufficio, da parte dei Consiglieri.

Art. 6

Pareri di regolarità tecnica e/o contabile sulle proposte di deliberazioni

Il parere di regolarità tecnica e/o contabile sulle proposte di deliberazione sottoposte a votazione del C.d.A. è adempimento obbligatorio in capo al Responsabile Amministrativo.

Il parere, se negativo, deve essere obbligatoriamente motivato ed indicare espressamente le disposizioni normative, statutarie e regolamentari con cui contrasterebbe la proposta di deliberazione, e, quando possibile, formulare una proposta tecnica e/o contabile alternativa, al fine di consentire al C.d.A. di effettuare le valutazioni di competenza.

Art. 7

Decadenza o dimissioni volontarie dei Consiglieri

La partecipazione alle adunanze costituisce non soltanto un diritto, ma altresì un dovere, avendo ciascun Consigliere, a seguito dell'accettazione della carica di amministratore, assunto l'obbligo di contribuire all'attività deliberativa del Consiglio.

I Consiglieri decadono dalla carica come stabilito all'art. 10, comma 4 dello Statuto della A.S.P..

La decadenza è pronunciata dal Consiglio, previa notifica al Consigliere della proposta di decadenza, fissando un termine di giorni 30 per le controdeduzioni del Consigliere.

La deliberazione relativa deve far risultare che sono stati vagliati e discussi i motivi di giustificazione del Consigliere.

La votazione va fatta a scrutinio segreto.

La deliberazione deve essere inviata al Comune di Pescia che adotta l'atto di surroga.

Le dimissioni volontarie del Consigliere devono essere presentate al Presidente del Consiglio come stabilito dall'art. 10, comma 6 dello Statuto della A.S.P.

Art. 8

Poteri e prerogative del Presidente

*Via Colle dei Fabbri n°8- 51017 Pescia (PT) Codice Fiscale 81003040474 P.Iva 01064860479
Tel. e fax 0572478868 Uffici Amministrativi - 0572476954 Reparti assistenza e infermeria*

Il Presidente attua l'unità del Consiglio e ne garantisce il funzionamento con attività propria ed autonoma, ne presiede le sedute con le seguenti incombenze:

- a) dichiarazione di apertura delle sedute, previo accertamento del numero legale e della presenza del Segretario verbalizzante;
- b) accertamento degli eventuali impedimenti dei singoli Consiglieri dal prendere parte alla seduta o alle votazioni;
- c) comunicazioni su argomenti anche estranei all'O.d.G.;
- d) esposizione al Consiglio, direttamente o a mezzo di appositi relatori, delle questioni all'O.d.G.;
- e) direzione della discussione delle proposte, secondo l'ordine di iscrizione nell'O.d.G., salvo che sia richiesta ed accettata dal Consiglio la proposta di inversione;
- f) concessione della facoltà di parlare ai Consiglieri che ne facciano domanda, limitandola nel caso di abuso e invitando gli oratori a non discostarsi dall'argomento;
- g) disciplina dell'adunanza, con esercizio del potere discrezionale di mantenere l'ordine, l'osservanza della legge e la regolarità delle discussioni e deliberazioni;
- h) dichiarazione di chiusura della discussione e messa ai voti della proposta;
- i) proclamazione dell'esito della votazione;
- j) sospensione della seduta;
- k) dichiarazione di chiusura dell'adunanza;
- l) rinvio della seduta ad altra data, qualora non siano esauriti tutti gli argomenti posti all'O.d.G., nonché per mancanza del numero legale.

Art. 9

Presenza alle riunioni del Segretario verbalizzante

Nelle sedute consiliari, le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dal Responsabile Amministrativo dell'Azienda.

È fatto obbligo al Segretario verbalizzante di essere costantemente presente, dal momento in cui il Presidente accerta la legalità della seduta a quello in cui dichiara la sospensione o la chiusura dell'adunanza.

Il Segretario verbalizzante deve ritirarsi dall'adunanza durante la discussione e la deliberazione riguardanti argomenti che implichino i suoi interessi privati.

In caso di assenza o impedimento del Responsabile Amministrativo le sue funzioni sono svolte da altro dipendente dell' U.O. Economica-finanziaria.

Art. 10

Apertura dell'adunanza

L'adunanza del Consiglio si apre all'ora fissata nell'avviso di convocazione e diviene valida, agli effetti deliberativi, non appena raggiunto il quorum di cui all'art. 13 comma 1 dello Statuto della A.S.P..

Qualora i Consiglieri non siano presenti nel numero necessario per la validità dell'adunanza, il Presidente disporrà che si proceda a nuovi appelli a congrui intervalli di tempo.

Trascorsa un'ora dall'ora fissata nell'avviso di convocazione senza che sia raggiunto il prescritto quorum, il Presidente dichiara deserta la seduta.

Art. 11

Verifica del numero legale

Qualora nel corso della seduta risulti che il numero dei Consiglieri presenti sia inferiore a quello richiesto per la validità legale della seduta medesima, può essere disposta, per gli oggetti rimasti ancora da trattare, una prima temporanea sospensione di 15 minuti per procedere a successiva verifica del numero legale.

Ove il numero dei presenti risulti ancora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, il Presidente dichiarerà chiusa l'adunanza.

Art. 12

Ordine di trattazione degli argomenti

All'inizio della seduta il Presidente fa le eventuali comunicazioni d'uso a carattere informativo in ordine a fatti che ritiene di portare a conoscenza del Consiglio, consentendo scambi di vedute sui quali non si potrà procedere a deliberazione.

Ogni qualvolta scaturiscano proposte che richiedano una valutazione consiliare, le stesse debbono essere portate all'O.d.G. della successiva adunanza.

Il Presidente dà inizio alla discussione degli argomenti sottoposti a deliberazione nell'ordine stesso in cui sono stati iscritti nell'O.d.G.

L'ordine di trattazione può esser invertito quando il Presidente o qualche Consigliere ne faccia proposta e questa non incontri l'opposizione di alcuno.

Art. 13

Rinvio di argomenti iscritti all'O.d.G.

Il Consiglio, previa votazione favorevole della maggioranza dei presenti, ha facoltà di rinviare a successiva seduta la trattazione di uno o più argomenti iscritti all'O.d.G.; in tal caso il Consiglio può fissare contestualmente la data della successiva seduta, inviando formale avviso di convocazione ai soli Consiglieri assenti.

Art. 14

Disciplina degli interventi – votazione degli argomenti

Ogni argomento è illustrato dal Presidente, o da un Consigliere relatore dallo stesso designato; per argomenti di mero contenuto gestionale, la relazione viene effettuata dal Responsabile Amministrativo o dal Revisore dei Conti.

Effettuata l'illustrazione dell'argomento si apre la discussione, nella quale tutti possono intervenire, chiedendo la parola al Presidente, che la concede secondo l'ordine delle domande.

Gli interventi dei Consiglieri sulle singole discussioni non devono eccedere la durata di 5 minuti. In casi particolari il Presidente, di volta in volta, potrà fissare limiti di tempo più ampi in rapporto all'importanza dell'argomento in esame.

Una volta che l'argomento sia stato trattato nei suoi punti principali e non vi sia richiesta di altri interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione il provvedimento in esame nel suo insieme.

Le votazioni si svolgono di norma per appello nominale ed a scrutinio palese.

Le votazioni relative a persone o fatti che rivestono carattere di rilevante delicatezza (anche a giudizio del Presidente) si svolgono a scrutinio segreto.

Prima che una proposta sia posta in votazione, ogni Consigliere, nel motivare il proprio voto, può chiedere che la sua dichiarazione sia inserita a verbale.

Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta degli intervenuti. A parità di voti qualsiasi proposta si intende respinta.

Qualora una proposta non ottenga la prescritta maggioranza non può, nella stessa seduta, esser di nuovo discussa, né ammessa a nuova votazione.

I Consiglieri che dichiarano di astenersi dalla votazione si calcolano nel numero necessario per la validità della adunanza e ma non nel numero dei votanti.

I Consiglieri che abbandonano la sala prima della votazione non si computano nel numero necessario per la validità dell'adunanza e della deliberazione.

Art. 15

Questioni pregiudiziali o sospensive, proposte di modifiche

Prima che si inizi la discussione di una proposta o nel corso della discussione medesima, possono essere presentati da ciascun Consigliere questioni pregiudiziali o sospensive, nonché proposte di modifiche sull'argomento in esame.

Sulle questioni pregiudiziali o sospensive si pronuncia il C.d.A. mediante votazione palese, disponendo comunque la trattazione dell'argomento o, eventualmente, il rinvio a successiva seduta.

Sulle proposte di modifiche formulate si pronuncia il C.d.A. mediante votazione palese, accogliendole - in tutto o in parte - o respingendole.

Qualora le modifiche accolte comportino mutamento sostanziale del provvedimento in esame rispetto alla proposta originaria, il C.d.A. dispone il rinvio a successiva seduta dell'esame del provvedimento nel testo risultante dalle modifiche apportate, al fine di acquisire nuovi pareri di regolarità tecnica e/o contabile e, se richiesto, il parere del Revisore Contabile.

Art. 16

Richiesta di parola per fatto personale

È fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse.

Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicare in che consiste il fatto personale.

Il Presidente, se ne ravvisa la sussistenza, concede la parola al richiedente alla fine della seduta; in caso contrario, se il Consigliere insiste, decide il C.d.A. (senza discussione) per alzata di mano.

Colui che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di parlare soltanto per precisare o rettificare il significato delle parole da lui pronunziate.

Art. 17

Riassunto delle discussioni e delle dichiarazioni nei processi verbali

Via Colle dei Fabbri n°8- 51017 Pescia (PT) Codice Fiscale 81003040474 P.Iva 01064860479
Tel. e fax 0572478868 Uffici Amministrativi - 0572476954 Reparti assistenza e infermeria

Delle discussioni saranno riportate le conclusioni in modo succinto, o quei rilievi dei quali si è richiesta espressamente l'inserzione nel processo verbale.

Le dichiarazioni dei Consiglieri sono riportate integralmente nel verbale solo su espressa richiesta dei medesimi: in tal caso dovranno essere formulate per iscritto o dettate al Segretario verbalizzante.

Art. 18

Approvazione e rettifica dei processi verbali

Il processo verbale della seduta viene letto e approvato alla prima adunanza successiva a quella cui si riferiscono i processi verbali.

In sede di lettura del verbale, ogni Consigliere che fosse stato presente alla riunione potrà chiedere le opportune rettifiche del verbale stesso, nel caso non si fosse fatto constare del suo voto e dei motivi che lo determinarono; ma non potranno essere accolte richieste di integrazioni a modifica del verbale per ripensamenti sopravvenuti rispetto a quanto dichiarato nel corso della seduta.

Quando alcuno dei Consiglieri ricusi di firmare, ne sarà fatta esplicita menzione; lo stesso può far allegare al verbale una propria dichiarazione, da trasmettere al Consiglio e al Responsabile Amministrativo dell'ASP per eventuali controdeduzioni.

Art. 19

Istituzione di Commissioni Consultive

In relazione alla indivisibilità delle funzioni attribuitegli, il C.d.A. esercita le proprie funzioni collegialmente.

Quando situazioni particolari e contingenti lo facciano ritenere opportuno o necessario, il C.d.A. può costituire Commissioni Consultive, composte da più consiglieri, per l'espletamento di attività preparatorie su argomenti che richiedano indagini o studi preliminari di natura complessa, in ordine ai quali riferire al C.d.A..

La costituzione di una Commissione Consultiva deve essere formalizzata con apposita deliberazione del C.d.A., della quale viene data comunicazione al Responsabile Amministrativo dell'A.S.P. affinché sia assicurato il necessario supporto.

Art. 20

Norme applicabili

Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni Statutarie, nonché le disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 43/2004.

Art. 21

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva, secondo le norme vigenti ed osservate le procedure dalle stesse stabilite.